



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 133 del 04 Settembre 2019

LEGGI REGIONALI NN. 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 E 32 DEL 23 AGOSTO 2019

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 25

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)) 4

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 26

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da altri titoli, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti n. 746 del 20.11.2014 12

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 27

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, n. 12991 del 23.06.2016 15

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 28

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da altri titoli, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti - sez. Ortona - n. 201 del 2017 e sentenza n. 185 del 2018 del Tar Pescara..... 18

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 29

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Annualità 2016-2019 - Dipartimento Risorse e Organizzazione (D.P.B.)..... 22

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 30

Finanziamento piattaforma informatica per la distribuzione di flussi giornalistici e di nuove attrezzature tecnologiche per il Servizio Stampa..... 33

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 31

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento "Interamnia World Cup" 34

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 32

Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017..... 35

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/2 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 25

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019))

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 1/2019)

1. Il comma 8 dell'articolo 16 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)) è abrogato.
2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente:

“Art. 16 bis

(Disposizioni relative al RET)

1. La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016.
2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi entro 6 mesi dalla vigenza del presente articolo.
3. Il recepimento del “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1) non deve comportare la modifica dimensionale della vigente strumentazione urbanistica come specificato dall'articolo 2 dell'Intesa di cui al comma 1; pertanto continuano ad applicarsi le definizioni dei parametri contenute negli strumenti urbanistici vigenti fino all'approvazione dei nuovi Piani Regolatori Generali o delle varianti generali di cui alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) nel testo in vigore, che dovranno necessariamente recepire integralmente il “Quadro delle definizioni uniformi” (Allegato A dell'Intesa di cui al comma 1).

4. I Comuni, nel recepire il Regolamento Edilizio Tipo, hanno la facoltà di individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata.
5. I piani urbanistici adottati e i procedimenti edilizi avviati prima dell'approvazione dell'adeguamento di cui ai precedenti commi sono conclusi sulla base della disciplina vigente, rispettivamente, al momento dell'adozione dei piani e della presentazione delle istanze.
6. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai procedimenti di approvazione dei regolamenti tipo (RET) non trova applicazione l'articolo 16, commi 5, 6 e 7 della l.r.18/1983.
7. Restano in capo alla Regione Abruzzo le competenze in materia di vigilanza urbanistico-edilizia trasferite con l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 23 AGOSTO 2019, N. 25 - "Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019))" (pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 2019, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019).

Art. 16

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
2. All'articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, le parole "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - b) al comma 9, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
3. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

- b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
4. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalita' turistiche e ricreative), le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019".
 5. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 64 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019".
 6. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014) e' abrogato.
 7. All'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 13, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
 - b) al comma 14, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
 8. [La Regione Abruzzo recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"; la Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente comma, approva specifici criteri per il recepimento del RET da parte dei Comuni, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).]
 9. Considerata la necessita' indifferibile e urgente di evitare l'interruzione dei servizi e degli interventi sociali riferiti anche ai livelli essenziali di assistenza sociale, stante le condizioni di particolare disagio sociale delle persone destinatarie degli stessi, e di assicurare la continuita' del sistema di interventi e servizi sociali nelle more dei tempi e delle modalita' di approvazione dei successivi piani distrettuali sociali, il Piano Sociale Regionale 2016-2018, gia' approvato con verbale del Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016 in applicazione della legge regionale 22/1998, e' prorogato fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
 10. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative), e' inserito il seguente comma:

"1-bis. I finanziamenti assegnati alle ATER per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9 lettera a) della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44, inerenti la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il recupero, il restauro, il risanamento, l'acquisto e la costruzione di immobili, sono da considerarsi entrate straordinarie, funzionalmente destinate ad incrementare il suo patrimonio."
 11. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 11 (Disciplina dei servizi automobilistici commerciali di trasporto pubblico di persone di competenza regionale), le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 23 AGOSTO 2019, N. 25 "Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' regionale 2019))" sono i seguenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Art. 2

(Competenze delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 4

(Regolamenti edilizi comunali)

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
- 1-bis. *[COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28]*
- 1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
- 1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.
- 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
- 1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della

Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8

(Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo

Art. 16

(Regolamento edilizio)

1. Il regolamento edilizio ha per obiettivi:

- a) l'indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto in corso di esecuzione e ad opera costruita;
 - b) [*LETTERA ABROGATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 89 DEL 1998*].
2. Il regolamento edilizio deve contenere le norme attinenti alle attività di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza comunale, ivi comprese le norme igieniche d'interesse edilizio così come indicato dall'art. 33, 1° comma, punto 9), della legge n. 1150 del 1942. In particolare il regolamento edilizio definisce:
- a) il procedimento di rilascio della concessione e delle autorizzazioni edilizie, le competenze del Comune e della Commissione edilizia, ove istituita, e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi statali e regionali;
 - b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla lett. a) del presente comma;
 - c) [*LETTERA ABROGATA DALL'ART. 14 DELLA L.R. N. 89 DEL 1998*];
 - d) la composizione ed il funzionamento della commissione urbanistico-edilizia comunale qualora il Comune decida di costituirla.
3. Solo i Comuni sprovvisti di ufficio tecnico sono obbligati a nominare la commissione urbanistico-edilizia, organo consultivo in materia di edilizia ed urbanistica.
4. Il Regolamento edilizio non può comunque contenere indicazioni relative a parametri edilizi e urbanistici quali le densità edilizie, le altezze, le distanze, le destinazioni d'uso nonché l'indicazione e definizione degli interventi edilizi ammessi.
5. Il Regolamento edilizio comunale è approvato dal Consiglio comunale in conformità alle disposizioni della presente legge.
6. Copia del Regolamento approvato è trasmesso entro 10 giorni dall'esecutività dell'atto di adozione alla provincia, che può chiederne il riesame entro 45 giorni.
7. Ove la Provincia non abbia chiesto il riesame nel termine previsto dal comma precedente, il regolamento edilizio diviene efficace a tutti gli effetti.

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.

Art. 3

(Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione)

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:
 - a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;
 - b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla legge 56/2014;
 - c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
 - d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e s.m.i., fatta eccezione per i compiti e le funzioni conferiti ai Comuni ai sensi del successivo articolo 4, comma 1, lett. e);
 - e) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
 - f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
 - g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;

- h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
 - i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
 - l) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;
 - m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
 - n) le funzioni in materia di emigrazione;
 - o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis;
 - q) le funzioni in materia di attivita' estrattive;
 - r) le funzioni in materia di protezione civile;
 - s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), la Regione e' l'autorita' competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/5 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 26

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da altri titoli, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti n. 746 del 20.11.2014

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

1. Ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive ed altri titoli esecutivi: Decreto ingiuntivo n. 746/2014 Tribunale di Chieti non opposto per il valore complessivo di euro 23.737,80 - Causa civile n. 2511/05 RGC del Tribunale di Chieti.

Art. 2**Norma finanziaria**

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 23.737,80 nelle risorse allocate nella missione 01, programma 11, titolo 1, cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019.

Art. 3**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **23 AGOSTO 2019, n. 26** "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da altri titoli, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti n. 746 del 20.11.2014" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto

legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/6 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 27

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, n. 12991 del 23.06.2016

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

1. Ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive: Sentenza Corte di Cassazione Civ. Sez. III n. 12991 anno 2016 sul ricorso RG 16139 - 2013 - Procedura esecutiva n. 377/2017, per il valore complessivo di euro 24.442,78.

Art. 2**Norma finanziaria**

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 24.442,78, nelle risorse allocate nella missione 01, programma 11, titolo 1, cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018.

Art. 3**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **23 AGOSTO 2019, n. 27** "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, n. 12991 del 23.06.2016" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto

legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/7 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 28

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da altri titoli, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti - sez. Ortona - n. 201 del 2017 e sentenza n. 185 del 2018 del Tar Pescara

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1**Riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

1. Ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati della Regione Abruzzo derivanti da sentenze ed altri titoli esecutivi: decreto ingiuntivo n. 201/2017 del Tribunale di Chieti-Sez. Ortona, non opposto e passato in giudicato, a seguito del giudizio di ottemperanza definito con Sentenza TAR Abruzzo - Sez. Pescara n. 185/2018, per il valore complessivo di euro 95.653,93.

Art. 2**Norma finanziaria**

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 95.653,93, nelle risorse allocate nella missione 01, programma 11, titolo 1, cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 per la somma di euro 88.894,03 e nella missione 01, programma 11, titolo 1, cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 per la somma di euro 6.759,90.

Art. 3**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **23 AGOSTO 2019, n. 28** "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da altri titoli, in attuazione dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Decreto ingiuntivo del Tribunale di Chieti – sez. Ortona – n. 201 del 2017 e sentenza n. 185 del 2018 del Tar Pescara" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto

legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 29

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/8 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 29

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Annualità 2016-2019 - Dipartimento Risorse e Organizzazione (D.P.B.)

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2](#) della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive- periodo 16 giugno 2016/16 aprile 2019 - per il valore complessivo di euro 3.277.375,21, così come specificato dettagliatamente nella tabella allegata.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 3.277.375,21, sulle risorse allocate nella missione 01, programma 11, titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per le annualità 2016-2019.

Art. 3

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Segue Allegato

Giunta Regionale d'Abruzzo

ALL.1


N.	Tribunale	Sentenza	Sorte Capitale + Interessi	Operi Riferiti	Totale	Note
1	Tribunale di Pescara	605/2013	€ 237.506,14	€ 76.359,19	€ 314.265,33	
2	Tribunale di Sulmona	22/2012	€ 106.292,28	€ 34.092,92	€ 140.385,20	
3	Tribunale di Sulmona	21/2012	€ 106.307,92	€ 34.092,92	€ 140.400,84	
4	Tribunale di Pescara	262/2012	€ 51.328,25	€ 13.308,00	€ 64.636,25	
5	Tribunale di Roma	6050/2017	€ 141.652,00		€ 141.652,00	
6	Tribunale di Pescara	1043/2017	€ 6.087,60	€ 2.148,17	€ 8.235,77	
7	Tribunale di Pescara	371/12	€ 76.641,88	€ 24.010,02	€ 100.651,90	
8	Tribunale di L'Aquila	202/2017	€ 52.992,75		€ 52.992,75	
9	Corte d'Appello di L'Aquila	754/2017	€ 15.870,31	€ 1.494,47	€ 17.364,98	
10	Corte d'Appello di L'Aquila	754/2017	€ 16.821,76	€ 1.532,64	€ 18.354,40	
11	Tribunale di L'Aquila	3511/2013	€ 10.354,25	€ 1.277,65	€ 11.632,40	
12	Tribunale di L'Aquila	3587/2013	€ 41.869,80	€ 8.839,43	€ 50.709,23	
13	Tribunale di Pescara	262/2012	€ 66.123,33	€ 17.519,39	€ 83.642,72	
14	Tribunale di Pescara	374/2012	€ 37.334,05	€ 11.545,21	€ 48.879,26	
15	Corte d'Appello di L'Aquila - Tribunale di Chieti	12/2018 - 268/2016	€ 30.118,57	€ 9.493,26	€ 39.611,83	
16	Tribunale di Pescara	710/2017	€ 6.619,42	€ 2.101,50	€ 8.720,92	
17	Tribunale di L'Aquila	421/2013	€ 1.490,50	€ 526,93	€ 2.020,43	
18	Tribunale di Pescara	558/2012	€ 40.187,84	€ 12.291,01	€ 52.478,85	



over

Giunta Regionale d'Abruzzo


19	Tribunale di L'Aquila	421/2013	€ 24.052,01	€ 7.386,45	€ 31.438,46
20	Tribunale di L'Aquila	421/2013	€ 27.451,51	€ 8.832,09	€ 36.283,60
21	Tribunale di Pescara	261/2012	€ 49.726,09	€ 14.023,26	€ 63.749,35
22	Tribunale di Pescara	330/2012	€ 54.313,31	€ 16.889,53	€ 71.202,84
23	Tribunale di Pescara	366/2012	€ 60.038,64	€ 19.249,88	€ 79.288,52
24	Tribunale di L'Aquila	109/2017	€ 63.840,36		€ 63.840,36
25	Tribunale di Pescara	386/2013	€ 96.227,17	€ 31.535,00	€ 127.762,17
26	Tribunale di Avezzano	405/2016	€ 4.613,55	€ 1.627,34	€ 6.240,89
27	Tribunale di Pescara	857/2016	€ 6.080,76	€ 2.144,87	€ 8.225,63
28	Tribunale di L'Aquila	185/2016	€ 4.613,30	€ 1.627,25	€ 6.240,55
29	Tribunale di Avezzano	407/2016	€ 4.614,85	€ 1.627,80	€ 6.242,65
30	Tribunale di Avezzano	406/2016	€ 4.614,91	€ 1.627,82	€ 6.242,73
31	Tribunale di Avezzano	409/2016	€ 4.617,16	€ 1.628,61	€ 6.245,77
32	Tribunale di Pescara	828/2016	€ 6.082,14	€ 2.145,35	€ 8.227,49
33	Tribunale di Pescara	826/2016	€ 6.079,07	€ 2.144,27	€ 8.223,34
34	Tribunale di Avezzano	412/2016	€ 4.616,98	€ 1.628,55	€ 6.245,53
35	Tribunale di Avezzano	411/2016	€ 4.474,30	€ 1.626,86	€ 6.101,16
36	Tribunale di Avezzano	410/16	€ 4.613,82	€ 1.627,43	€ 6.241,25
37	Corte d'Appello di L'Aquila		€ 85.235,36	€ 18.389,92	€ 104.125,28



[Handwritten signature]

Giunta Regionale d'Abruzzo


38 Tribunale di Pescara	421/2013	€ 3.056,22	€ 3.056,22	€ 3.056,22
39 Tribunale di Pescara	421/2013	€ 1.464,45	€ 1.464,45	€ 1.464,45
40 Tribunale di Roma	6594/2014	€ 16.159,24	€ 16.159,24	€ 16.159,24
41 Corte di Cassazione	28805/2012	€ 6.269,70	€ 6.269,70	€ 6.269,70
42 Tribunale di Sulmona	109/2016	€ 9.412,90	€ 9.412,90	€ 9.412,90
43 Tribunale di Sulmona	559/2012	€ 18.592,13	€ 18.592,13	€ 18.592,13
44 Tribunale di Pescara	363/2012	€ 4.062,01	€ 4.062,01	€ 4.062,01
45 Tribunale di Sulmona	20/2012	€ 17.262,91	€ 17.262,91	€ 17.262,91
46 Tribunale di Pescara	559/2012	€ 2.464,44	€ 2.464,44	€ 2.464,44
47 Tribunale di Pescara	1564/2012	€ 27.656,06	€ 27.656,06	€ 27.656,06
48 Tribunale di Pescara	559/2012	€ 13.350,24	€ 13.350,24	€ 13.350,24
49 Tribunale di Teramo	218/2016	€ 3.716,62	€ 1.261,04	€ 4.977,66
50 Tribunale di L'Aquila	182/2016	€ 4.609,16	€ 1.578,13	€ 6.187,29
51 Corte d'Appello di L'Aquila	72/2016	€ 328,65	€ 328,65	€ 328,65
52 Corte d'Appello di L'Aquila	50/2016	€ 1.501,98	€ 1.501,98	€ 1.501,98
53 Tribunale di L'Aquila	183/2016	€ 4.609,04	€ 1.578,13	€ 6.187,17
54 Tribunale di Pescara	743/2015	€ 6.072,49	€ 2.082,58	€ 8.155,07
55 Tribunale di L'Aquila	180/2016	€ 4.609,03	€ 1.578,13	€ 6.187,16
56 Tribunale di Pescara	757/2015	€ 5.272,86	€ 1.809,52	€ 7.082,38



L'U

Giunta Regionale d'Abruzzo


57	Tribunale di Pescara	744/2015	€ 6.072,49	€ 2.082,58	€ 8.155,07
58	Tribunale di Pescara	740/2015	€ 6.072,70	€ 2.082,58	€ 8.155,28
59	Tribunale di L'Aquila	181/2016	€ 4.608,87	€ 1.578,13	€ 6.187,00
60	Tribunale di L'Aquila	184/2016	€ 4.614,30	€ 1.578,13	€ 6.192,43
61	Tribunale di Pescara	756/2015	€ 5.269,56	€ 1.809,52	€ 7.079,08
62	Tribunale di Pescara	755/2015	€ 5.272,92	€ 1.809,52	€ 7.082,44
63	Corte d'Appello di L'Aquila	67/2016	€ 33.159,60		€ 33.159,60
64	Corte d'Appello di L'Aquila	53/2016	€ 33.299,20		€ 33.299,20
65	Corte d'Appello di L'Aquila	64/2016	€ 39.751,47		€ 39.751,47
66	Corte d'Appello di L'Aquila	46/2016	€ 5.610,17		€ 5.610,17
67	Corte d'Appello di L'Aquila	49/2016	€ 25.492,25		€ 25.492,25
68	Corte d'Appello di L'Aquila	73/20016	€ 43.879,24		€ 43.879,24
69	Corte d'Appello di L'Aquila	59/2016	€ 23.830,10		€ 23.830,10
70	Corte d'Appello di L'Aquila	44/2016	€ 39.324,78		€ 39.324,78
71	Corte d'Appello di L'Aquila	63/2016	€ 27.935,30		€ 27.935,30
72	Corte d'Appello di L'Aquila	66/2016	€ 13.839,27		€ 13.839,27
73	Corte d'Appello di L'Aquila	66/2016	€ 12.380,92		€ 12.380,92
74	Corte d'Appello di L'Aquila	66/2016	€ 12.840,66		€ 12.840,66
75	Corte d'Appello di L'Aquila	66/2016	€ 12.390,42		€ 12.390,42



me

Giunta Regionale d'Abruzzo


76	Corte d'Appello di L'Aquila	59/2016	€ 5.468,03	€ 5.468,03		€ 5.468,03
77	Corte d'Appello di L'Aquila	79/2016	€ 3.987,64	€ 3.987,64		€ 3.987,64
78	Corte d'Appello di L'Aquila	56/2016	€ 29.808,04	€ 29.808,04		€ 29.808,04
79	Tribunale di L'Aquila	235/2016	€ 2.091,36	€ 737,60	€ 2.828,96	
80	Tribunale di Pescara	21/2/2016	€ 1.703,34	€ 600,74	€ 2.304,08	
81	T.A.R. sez. staccata di Pescara	553/2009	€ 15.236,32		€ 15.236,32	
82	Corte d'Appello di L'Aquila	71/2016	€ 42.425,98		€ 42.425,98	
83	Tribunale Civile di L'Aquila	438/2016	€ 11.346,33		€ 11.346,33	
84	Corte d'Appello di L'Aquila	68/2016	€ 34.578,20		€ 34.578,20	
85	Corte d'Appello di L'Aquila	390/2016	€ 54.572,73		€ 54.572,73	
86	Corte d'Appello di L'Aquila	66/2016	€ 16.470,44		€ 16.470,44	
87	Tribunale di Pescara	339/2012	€ 131.022,01	€ 43.105,00	€ 174.127,01	
88	Tribunale di Teramo	690/2018	€ 6.091,44	€ 2.084,50	€ 8.175,94	
89	Tribunale di Pescara	415/2018	€ 9.800,57	€ 3.338,80	€ 13.139,37	
90	Tribunale di Chieti	285/2018	€ 6.094,15	€ 2.084,50	€ 8.178,65	
91	Tribunale di Chieti	284/2018	€ 6.091,49	€ 2.084,50	€ 8.175,99	
92	Tribunale di L'Aquila	254/2018	€ 61.003,43		€ 61.003,43	
93			€ 13.906,48		€ 13.906,48	trasmissione
94			€ 13.906,48		€ 13.906,48	trasmissione



mar

Giunta Regionale d'Abruzzo

95			€ 13.906,48		€ 13.906,48	transazione
96			€ 11.960,99		€ 11.960,99	transazione
97			€ 20.742,52		€ 20.742,52	transazione
98	Tribunale di Pescara	1078/2017	€ 9.803,10	€ 3.356,90	€ 13.140,00	
99	Corte d'Appello di L'Aquila	73/2019	€ 31.581,51		€ 31.581,51	
100	Corte d'Appello di L'Aquila	24/2019	€ 60.509,44	€ 20.531,06	€ 81.040,50	
101	Tribunale di Avezzano	304/17	€ 4.858,17		€ 4.858,17	
102	Consiglio di Stato	1143/17	€ 6.230,32		€ 6.230,32	
103	Tribunale di L'Aquila	3509/13	€ 7.940,77	€ 668,51	€ 8.609,28	
104	Tribunale di Sulmona	247/16	€ 5.583,75	€ 1.298,44	€ 6.882,19	
105	Tribunale di Sulmona	247/16	€ 9.301,83	€ 2.177,25	€ 11.479,08	
106	Tribunale di Sulmona	247/16	€ 7.915,56	€ 1.849,60	€ 9.765,16	
107	Tribunale di Sulmona	247/16	€ 5.511,20	€ 1.286,04	€ 6.817,24	
108	Tribunale di Sulmona	247/16	€ 5.511,20	€ 1.286,04	€ 6.817,24	
109	Tribunale di Sulmona	247/16	€ 2.986,66	€ 538,90	€ 3.545,56	
110	Tribunale di L'Aquila	282/2016	€ 4.963,10	€ 1.090,78	€ 5.453,88	
111	Tribunale di Sulmona	31/2012	€ 9.438,60		€ 9.438,60	
112	Tribunale di Pescara	421/2013	€ 1.464,45		€ 1.464,45	
113	Corte di Cassazione	23805/12	€ 6.269,70		€ 6.269,70	



Man


Giunta Regionale d'Abruzzo

114 Tribunale di Pescara	263/2012	€ 4.939,50	€ 4.939,50	
115 Tribunale di Pescara	374/2012	€ 4.193,47	€ 4.193,47	
116 Corte d'Appello di L'Aquila	037/2016	€ 10.569,62	€ 10.569,62	
117 Tribunale di Pescara	330/2012	€ 1.671,57	€ 1.671,57	
118 Consiglio di Stato	5572/2011	€ 10.703,11	€ 10.703,11	
TOTALE		€ 2.781.133,07	€ 496.242,14	€ 3.277.375,21

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa *MARINO*

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Fabrizio *BERNARDINI*

L'Assessore Regionale
Dott. Guido *QUINTANO LISI*



La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 2019, N. 29 "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) - Annualità 2016-2019 - Dipartimento Risorse e Organizzazione (D.P.B.)" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto

legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
-

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 30

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/9 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 30

Finanziamento piattaforma informatica per la distribuzione di flussi giornalistici e di nuove attrezzature tecnologiche per il Servizio Stampa

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Finanziamento piattaforma informatica)

1. Al fine di dar seguito ai contratti stipulati per l'acquisto di una piattaforma informatica per la distribuzione di flussi giornalistici e di nuove attrezzature tecnologiche per il Servizio Stampa (DPA010) sul bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, è introdotta la seguente variazione per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa il capitolo di nuova istituzione 11416/3: Titolo 2, Missione 01, Programma 01, denominato "Spese per l'attività di informazione" per euro 22.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa il capitolo di nuova istituzione 11416/4: Titolo 2, Missione 01, Programma 01, denominato "Spese per l'attività di informazione" per euro 15.843,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa il capitolo 11416/2: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, denominato "Spese per l'attività di informazione" per euro 13.700,00;
 - d) in diminuzione parte Spesa il capitolo 11416/1: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, denominato "Spese per l'attività di informazione" per euro 24.143,00.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Marsilio

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 31

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/10 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 31

Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento "Interamnia World Cup"

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento "Interamnia World Cup")

1. Al fine di compartecipare ai costi diretti e indiretti ricadenti dall'evento "Interamnia World Cup" sul Comune di Teramo, è concesso allo stesso, per l'anno 2019, un contributo di euro 35.000,00.
2. Agli oneri finanziari pari ad euro 35.000,00, di cui al presente articolo, si fa fronte con le risorse allocate nella parte Spesa del Bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, esercizio 2019, capitolo denominato «Contributo al Comune di Teramo per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento "Interamnia World Cup"», istituito al Titolo 1, Missione 06, Programma 01 della parte spesa del bilancio regionale.
3. La copertura della spesa è assicurata mediante la seguente variazione al Bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 06, Programma 01 del nuovo stanziamento denominato «Contributo al Comune di Teramo per i costi diretti e indiretti derivanti dall'evento "Interamnia World Cup"», per euro 35.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/2 "Entrate derivanti da violazioni alle disposizioni relative ai tributi propri" per euro 35.000,00.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 32

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 11/12 del 6.8.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 23.08.2019, N. 32

Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce il disagio economico subito dalle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivante dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che impediscono le normali attività imprenditoriali.
2. La Regione Abruzzo riconosce, altresì, il disagio economico subito dalle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane derivante dall'apertura di cantieri per la realizzazione di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017 che impediscono le normali attività imprenditoriali.
3. A tal fine promuove interventi di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 1 che operano sul territorio regionale.
4. Alle misure di sostegno per i disagi derivanti da opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017 è destinato il trenta per cento dello stanziamento annuale di cui all'articolo 5.
5. Le eventuali economie relative a ciascuna delle misure di sostegno di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate per il finanziamento di entrambe le misure.

Art. 2
(Misure di sostegno)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», finanzia le seguenti misure di sostegno destinate a:
 - a) compensare il mancato reddito derivante dalla sospensione o riduzione dell'attività a causa dell'esecuzione dei lavori;
 - b) coprire i costi di gestione che non possono superare per impresa unica il cinquanta per cento delle spese relative documentate, sostenute a far data dalla sospensione o riduzione dell'attività e sino alla data di riapertura dell'esercizio commerciale o artigianale;
 - c) coprire le eventuali spese straordinarie sostenute e documentabili per la prosecuzione delle attività nella misura di cui alla lettera b).
2. Ai fini del riconoscimento delle forme di sostegno devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che i cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche e delle opere private di cui all'articolo 1 che determinano la interruzione o la riduzione delle attività commerciali o artigianali abbiano una durata superiore a quindici giornate lavorative;
- b) che i soggetti di cui all'articolo 3 dimostrino la sussistenza del nesso causale tra il disagio economico subito e l'apertura dei cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e delle opere private di cui all'articolo 1 attraverso la prova dell'avvenuta diminuzione del fatturato nel periodo indicato al comma 1, lettera b).

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Alle forme di sostegno previste dalla presente legge possono accedere le micro e piccole imprese commerciali ed artigiane, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che esercitano la propria attività nelle aree interessate dai lavori di cui all'articolo 1 così come individuate dalle Amministrazioni comunali o da altri Enti in qualità di stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 4

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità di attuazione, previo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione consiliare in materia. In particolare, la Giunta individua:
 - a) le modalità di quantificazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), tenuto conto del fatturato e con l'indicazione di un limite massimo per impresa unica;
 - b) i costi ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
 - c) le modalità per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
 - d) gli indirizzi per l'attuazione da parte dei Comuni ed i criteri per la valutazione delle istanze e per la formazione di una graduatoria dei beneficiari, secondo ordini di priorità;
 - e) modalità per la concessione e la liquidazione delle misure di sostegno riconosciute.
2. I Comuni, con riferimento ai cantieri attivati, tenuto conto della durata degli stessi, della loro tipologia, nonché in relazione agli effetti determinati sulle attività delle imprese ubicate nelle aree di competenza, pubblicano un avviso finalizzato alla presentazione delle istanze per le misure di sostegno nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
3. I Comuni, ai fini della concessione dell'erogazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 2, trasmettono alla Regione per il tramite del Dipartimento competente in materia di Sviluppo Economico, le risultanze dei procedimenti attivati nonché tutti i dati inerenti le misure di sostegno da erogare.
4. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Sviluppo Economico, sulla base dei dati trasmessi, trasferisce al Comune richiedente le somme da liquidare alle imprese nei limiti dello stanziamento di spesa di cui all'articolo 5.
5. I contributi sono concessi ed erogati dai Comuni nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui alla [legge regionale 10 novembre 2014, n. 39](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) e alla [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

6. Per l'anno 2019 le misure di sostegno sono concesse ed erogate dai Comuni a ristoro dei disagi derivanti da cantieri di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) aperti a partire dal 1° gennaio 2019.
7. I Comuni provvedono ad effettuare le verifiche a campione sui beneficiari individuati ai sensi del comma 5.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati complessivamente in euro 400.000,00 per l'anno 2019, si provvede con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019-2021, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 1 "Spese correnti".
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, si fa fronte, per lo stesso importo, con le maggiori entrate accertate al Titolo 3 "Entrate extra tributarie", Categoria 02 "Rimborsi in entrata", Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", Capitolo 35026/4 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" della parte entrata del bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2019-2021.
4. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 14, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio di competenza, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, sono conservate ed utilizzate per il finanziamento delle forme di sostegno di cui all' articolo 4 per le quali alla scadenza dell'esercizio non è stato possibile procedere all'erogazione.
6. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e dei risultati progressivamente ottenuti. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. La Commissione consiliare competente discute gli esiti della valutazione per l'eventuale rimodulazione dell'intervento normativo.
4. La relazione é resa pubblica mediante il sito web del Consiglio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 23.08.2019

IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE DALLA LEGGE REGIONALE **23 AGOSTO 2019, N. 32** "Norme per il sostegno economico alle micro e piccole imprese commerciali ed artigiane operanti nel territorio della Regione Abruzzo interessato dai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche e di opere private relative alla ricostruzione post sisma 2009 e post sisma 2016/2017" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it